

Comune di ALZANO SCRIVIA (AL)



Piazza Bassi n. 23 - 15050 Alzano Scrivia

P.IVA e Cf. 00377080064

☎ Tel. e Fax 0131 854382

✉ Email: info@comune.alzanoscrivia.al.it - anagrafe@comune.alzanoscrivia.al.it - ✉ PEC: alzanoscrivia@pec.it
www.comune.alzanoscrivia.al.it

Avviso tributi comunali - IMU 2020

Con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019) dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi ed è stata istituita la "Nuova IMU" che prevede l'unificazione IMU - Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU.

Nel Comune di Alzano Scrivia la Tasi già nel 2019 non veniva applicata e pertanto le Aliquote da applicare sono riferite solo all'Imu .

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) : aliquote 2020 (invariate rispetto al 2019)

La prima casa (categorie catastali dalla A2 alla A7) e le relative pertinenze sono esenti dall'imposta.

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili compresi terreni agricoli	10,00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,00 per mille, di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati di interesse storico - artistico ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 42/2004 la base imponibile è ridotta del 50%, a seguito di richiesta depositata presso l'Ufficio Tecnico e Tributi .

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione .

Per i terreni l'imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135 .

Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed IAP iscritti nella previdenza agricola , NON E' DOVUTA.

Riduzione di imposta per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado .

Nel caso di concessione in uso gratuito tra parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio, figlio-genitore) di immobile ad uso abitativo (esclusi quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze classificate nelle categorie C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie catastali, a condizione che dal comodatario venga utilizzato come abitazione principale, al comodante è riconosciuta:

- **la riduzione** (Legge n. 208/2015) **del 50% della base imponibile** laddove risultino soddisfatte tutte le seguenti condizioni :
 - a) che il comodante:
 - risieda anagraficamente nonché dimori in via abituale nel Comune
 - non possieda in Italia un "altro immobile residenziale" oltre a quello concesso in comodato o, se lo possiede (sempre che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) questo sia situato nel Comune e utilizzato come abitazione principale dal medesimo comodante ;
 - b) che il contratto di comodato (sia in forma scritta che verbale) sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Il versamento dell'acconto, dovrà essere effettuato entro il 16/6/2020, mentre il versamento del saldo, entro il 16/12/2020 ,con i relativi modelli f24 .

**Il Sindaco
Responsabile del Servizio Tributi
Adolfo Guagnini**